

Proposte di correzione al testo del PSR 2007/2013 della Regione Toscana

Testo attualmente in vigore

Testo con le proposte di correzione

5.3.1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori

5.3.1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori

6. *Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*

6. *Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*

La concessione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

La concessione del premio è subordinata alle seguenti condizioni:

- Entro 36 mesi successivi all'insediamento può essere presentata una richiesta di revisione del piano aziendale in merito a varianti sostanziali.
- Entro 36 mesi successivi all'insediamento, il piano aziendale può essere oggetto di valutazione intermedia. La mancata rispondenza a quanto indicato nel piano aziendale e nel relativo cronoprogramma determinerà la revisione del sostegno accordato fino al recupero totale del premio erogato.
- L'importo degli investimenti programmati nel piano aziendale e successivamente realizzati non deve essere inferiore ai 2/3 del premio spettante, pena la non ammissibilità della domanda; le spese relative non possono essere rendicontate a fini di ottenimento di altri contributi. In sede di verifica gli investimenti sono valutabili agli effetti del raggiungimento di tale quota obbligatoria esclusivamente se compiuti e funzionali (per esempio 100% della proprietà degli acquisti e completamento funzionale delle opere di miglioramento fondiario).
- Sono ammissibili nel piano aziendale unicamente le tipologie di investimento previste dalla misura 121.

- Entro 36 mesi successivi all'insediamento può essere presentata una richiesta di revisione del piano aziendale in merito a varianti sostanziali.

~~□ Entro 36 mesi successivi all'insediamento, il piano aziendale può essere oggetto di valutazione intermedia. La mancata rispondenza a quanto indicato nel piano aziendale e nel relativo cronoprogramma determinerà la revisione del sostegno accordato fino al recupero totale del premio erogato.~~

- L'importo degli investimenti programmati nel piano aziendale e successivamente realizzati non deve essere inferiore ai 2/3 del premio spettante, pena la non ammissibilità della domanda; le spese relative ai 2/3 del premio non possono essere rendicontate a fini di ottenimento di altri contributi. In sede di verifica gli investimenti sono valutabili agli effetti del raggiungimento di tale quota obbligatoria esclusivamente se compiuti e funzionali (per esempio 100% della proprietà degli acquisti e completamento funzionale delle opere di miglioramento fondiario).
- ~~Sono ammissibili nel piano aziendale unicamente le tipologie di investimento previste dalla misura 121.~~

Segue Misura 5.3.1.1.2 punto 6

Segue Misura 5.3.1.1.2 punto 6

Testo attualmente in vigore

- Entro 90 giorni dalla conclusione del piano, presentazione di una relazione finale relativa agli interventi effettuati e agli obiettivi conseguiti, corredata obbligatoriamente dalla corrispondente documentazione di spesa. Tale relazione potrà essere oggetto di valutazione nel merito alla rispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel piano aziendale. In caso di mancata rispondenza si determina la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale del premio erogato.

Testo con le proposte di correzione

- Entro 90 giorni dalla conclusione del piano, presentazione di una relazione finale relativa agli interventi effettuati. ~~e agli obiettivi conseguiti, corredata obbligatoriamente~~ dalla corrispondente documentazione di spesa. ~~Tale relazione potrà essere oggetto di valutazione nel merito alla rispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel piano aziendale. In caso di mancata rispondenza si determina la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale del premio erogato.~~ L'Ente competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, l'Ente competente, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.

Testo attualmente in vigore

5.3.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole

4. Descrizione della misura e articolazione interna

Il sostegno è concesso per l'ammodernamento delle aziende agricole e per il miglioramento del loro rendimento globale nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato sotto elencati e nelle attività di commercializzazione degli stessi e dei loro derivati:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

Testo con le proposte di correzione

5.3.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole

4. Descrizione della misura e articolazione interna

Il sostegno è concesso per l'ammodernamento delle aziende agricole e per il miglioramento del loro rendimento globale nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato sotto elencati e nelle attività di commercializzazione degli stessi e dei loro derivati:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco
- [Foraggiere](#)

Testo attualmente in vigore

5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

6.1.4 Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti appartenenti seguenti settori di produzione agricola:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

Segue Misura 5.3.1.2.3

Testo con le proposte di correzione

5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

6.1.4 Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti appartenenti seguenti settori di produzione agricola:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco
- [Foraggiere](#)

Segue Misura 5.3.1.2.3

Testo attualmente in vigore

5.3.1.3.2 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

4.1 Elenco dei sistemi di qualità eligibili

a. Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento

- Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari, ossia:
 - Colture cerealicole;
 - Colture industriali eccetto quelle no food;
 - Colture foraggiere;
 - Colture orticole;
 - Colture frutticole;
 - Colture viticole;
 - Colture olivicole;
 - Colture officinali;
 - Colture castagno da frutta.

Testo con le proposte di correzione

5.3.1.3.2 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

4.1 Elenco dei sistemi di qualità elegibili

a. Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento

- Per il sistema di qualità previsto dalla L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati prodotti specifici disciplinari, ossia:
 - Colture cerealicole;
 - Colture industriali eccetto quelle no food;
 - ~~○ Colture foraggiere;~~
 - Colture orticole;
 - Colture frutticole;
 - Colture viticole;
 - Colture olivicole;
 - Colture officinali;
 - Colture castagno da frutta
 - Produzioni zootecniche fase di allevamento;

Testo attualmente in vigore

Testo con le proposte di correzione

5.3.2.1.4 *Pagamenti agroambientali*

5.3.2.1.4 *Pagamenti agroambientali*

Sottomisura 214 a Pagamenti agroambientali

Sottomisura 214 a Pagamenti agroambientali

a.1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

a.1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

8.a.1 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

8.a.1 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

Culture annuali: euro 600 per ettaro

Culture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

Culture annuali: euro 600 per ettaro

Culture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE GRANELLA	115	100
FORAGGERE	125	125
POMODORO INDUSTRIA	480	390
ORTIVE	480	390

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI <u>FLORO</u> VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE GRANELLA	115	100
FORAGGERE	125	125
POMODORO INDUSTRIA	480	390
ORTIVE <u>OFFICINALI</u>	480	390

Segue Misura 5.3.2.1.4

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo attualmente in vigore

a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

- Colture annuali: euro 600 per ettaro
- Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTIFERI - VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS	130
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE	280

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo con le proposte di correzione

a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

- Colture annuali: euro 600 per ettaro
- Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTIFERI - FLORO VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS	130
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E UFFICIALI	280

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo attualmente in vigore

a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

Intervento d - Colture per l'alimentazione della fauna selvatica

Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede i seguenti interventi:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento). La superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda non accorpate e ogni singolo appezzamento non può essere superiore ai 2 ettari.;
2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggiere, cereali ecc..) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri;

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo con le proposte di correzione

a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

Intervento d - Colture per l'alimentazione della fauna selvatica

Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede i seguenti interventi:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento). La superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda non accorpate e ogni singolo appezzamento non può essere superiore ai 2 ettari. [Le superfici interessate sono sottoposte a specifico divieto di caccia](#);
2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggiere, cereali ecc..) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri;

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo attualmente in vigore

Sottomisura 214 b

Conservazione delle risorse genetiche

b 1 - Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004. In tale ambito le razze - popolazioni in pericolo di estinzione che risultano allevate nella regione sono state divise in "Razze - popolazioni allo stato di reliquia", con una consistenza inferiore a 1000 fattrici. Per le razze autoctone "reliquia" l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

Specie Bovina	Specie equina	Specie suina	Specie asinina	Specie ovina
Garfagnina	Monterufolino	Cinta senese	Asino dell'Amiata	Garfagnina B.ca
Pontremolese	o			Pomarancina
Mucca Pisana				
Calvana				

Segue Misura 5.3.2.1.4

Testo con le proposte di correzione

Sottomisura 214 b

Conservazione delle risorse genetiche

b 1 - Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004. ~~In tale ambito le razze - popolazioni in pericolo di estinzione che risultano allevate nella regione sono state divise in "Razze - popolazioni allo stato di reliquia", con una consistenza inferiore a 1000 fattrici. Per le razze autoctone "reliquia" l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, e~~ prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

Specie Bovina	Specie equina	Specie suina	Specie asinina	Specie ovina
Garfagnina	Monterufolino	Cinta senese	Asino dell'Amiata	Garfagnina B.
Pontremolese	<u>Maremmano</u>			Pomarancina
Mucca Pisana				<u>Zerasca</u>
Calvana				
<u>Maremmano</u>				

Segue Misura 5.3.2.1.4

Consistenza delle razze autoctone “Reliquia” al 31.12.2000 ed al 31.12.2006.

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Scrofe o Fattrici		n. Alllevamenti	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Bovina Garfagnina	373	194	170	154	64	18
Bovina Pontremolese	40	21	18	14	3	2
Bovina Mucca Pisana	240	428	109	200	19	18
Bovina Calvana	174	529	82	326	10	25
Bovina Maremmana	1865	1865	754	754	37	37
Suina CCinta Senese	1200	1725	400	1467	80	168
Equina Maremmano	3993	3993	2755	2755	1454	1454
Equina Monterufolino	95	110	33	70	15	17
Asinina Amiata	465	597	450	380	70	155
Ovina Pomarancina	599	599	381	381	22	22
Ovina Garfagnina Bianca	286	286	265	265	7	7
Ovina Zerasca	2050	2050	1650	1650	48	48

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2006; queste consistenze sono da considerarsi a livello europeo in quanto le razze in questione si trovano esclusivamente all'interno della Regione Toscana.

5.b.1 Impegni

Gli impegni, di durata quinquennale, consistono in:

- allevamento in purezza “in situ” da parte degli allevatori beneficiari dei riproduttori acquistati con il contributo finanziario;
- rispetto di un programma di accoppiamento stabilito dai Registri Anagrafici di razza o da soggetti scientifici.

Consistenza delle razze autoctone “Reliquia” al 31.12.2000 ed al 31.12.2006.

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Scrofe o Fattrici		n. Alllevamenti	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Bovina Garfagnina	373	194	170	154	64	18
Bovina Pontremolese	40	21	18	14	3	2
Bovina Mucca Pisana	240	428	109	200	19	18
Bovina Calvana	174	529	82	326	10	25
Bovina Maremmana	1865	1865	754	754	37	37
Suina CCinta Senese	1200	1725	400	1467	80	168
Equina Maremmano	3993	3993	2755	2755	1454	1454
Equina Monterufolino	95	110	33	70	15	17
Asinina Amiata	465	597	450	380	70	155
Ovina Pomarancina	599	599	381	381	22	22
Ovina Garfagnina Bianca	286	286	265	265	7	7
Ovina Zerasca	2050	2050	1650	1650	48	48

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2006. Il numero delle fattrici riportato è stato rilevato a livello europeo queste consistenze sono da considerarsi a livello europeo in quanto le razze in questione si trovano esclusivamente all'interno della Regione Toscana.

5.b.1 Impegni

Gli impegni, di durata quinquennale, consistono in:

- allevamento in purezza “in situ” da parte degli allevatori beneficiari dei riproduttori acquistati con il contributo finanziario;
- rispetto di un programma di accoppiamento stabilito dai Registri Anagrafici Libri Genealogici di razza o da soggetti scientifici.

Testo attualmente in vigore

Testo con le proposte di correzione

5.3.3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

5.3.3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Sottomisura a)

Sottomisura a)

Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale

Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale

6.a Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

6.a Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

b) La concessione del finanziamento per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di Reti Ecologiche è subordinata all'impegno delle Amministrazioni Provinciali di includere i suddetti elaborati negli strumenti urbanistici provinciali (Piani Territoriali di Coordinamento), così da costituire uno strumento di pianificazione territoriale a tutti gli effetti, sia in termini di localizzazione degli interventi che di tipologia degli stessi così come previsto dalla LR 1/2005.

b) La concessione del finanziamento per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di Reti Ecologiche è subordinata all'impegno delle Amministrazioni Provinciali di includere i suddetti elaborati negli strumenti urbanistici provinciali (Piani Territoriali di Coordinamento), così da costituire uno strumento di pianificazione territoriale a tutti gli effetti, sia in termini di localizzazione degli interventi che di tipologia degli stessi così come previsto dalla LR 1/2005.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

~~Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.~~